



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles
Département des Ressources Naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Dipartimento Risorse Naturali

Località Amérique n° 127/a
11020 Quart (Aosta)
Tel. 0165/776212 - Fax 0165/776256
✉ corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

Corps Forestier de la Vallée d'Aoste
Corpo Forestale della Valle d'Aosta
Ufficio Prevenzione e tutela ambientale
Bureau Prévention et Protection de L'Environnement



Prot. N. 3480/PN
Vs./Rif.

COPIA

Alle Stazioni Forestali
Loro sedi

Quart, _
Quart, 6 FEB. 2003

E p.c Al Comitato Regionale per la
Gestione Venatoria
Sede

OGGETTO: Versamento su conto corrente postale della tassa di concessione governativa per il rinnovo della licenza di caccia.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di fornire alcuni chiarimenti in merito al versamento della tassa annuale, da parte dei cacciatori, per poter esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

Ogni cacciatore che sia in possesso della licenza di porto d'armi per uso di caccia, e che intenda esercitare l'attività venatoria, deve avere versato la tassa di cui sopra; il versamento avviene tramite bollettino di conto corrente intestato alle concessioni governative.

La data di riferimento per effettuare il versamento annuale è quella del rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla Questura competente territorialmente.

Per alcuni cacciatori la data del rilascio di cui sopra cade nel periodo venatorio; per comodità gli stessi effettuano il versamento prima della data di scadenza, unitamente al pagamento dell'assicurazione o della tassa di concessione regionale.

La scrivente Direzione, ha appurato presso i competenti uffici della Questura di Aosta che tale prassi è possibile, purché si possa esibire la ricevuta del versamento relativo all'anno precedente in modo da poter dimostrare che l'ultimo versamento effettuato è già quello del nuovo periodo di validità, come avviene, in pratica, per la pesca.

Si dispone, pertanto, che nel controllo del versamento per il rinnovo della licenza di caccia gli agenti forestali si attengano a tale impostazione.

Si comunica che in merito nell'articolo *Documenti necessari per esercitare la caccia*, apparso sulla rivista "Il Cacciatore Valdostano" n. 2/2002, realizzato a cura della scrivente Direzione, in collaborazione con la Questura di Aosta, é stata resa pubblica tale informazione, finalizzata all'adozione della prassi da adottare, da parte di ogni cacciatore, in merito al versamento della tassa di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Ufficio Prevenzione e Tutela Ambientale
Dipendente incaricato G.ia Vallet Dario

VD/dv

IL DIRETTORE
Del Corpo Forestale della Valle d'Aosta
Dott. Paolo OREILLER



co che si rispetti - ha bisogno di "precedenti", di "sicurezze", soprattutto se si ha in mente la carriera). Quindi questa legge ha generato "immobilismo", ma, soprattutto, minori controlli; più posti (pubblici), maggiori costi a carico della società. Ecco il grande difetto dell'Organo gestore che è stato distrutto: costava poco ai cacciatori e niente alla Regione. Quei tantissimi costi erano a carico totale dei cacciatori, che tra l'altro versavano annualmente 50.000 lire a testa alle Province per contribuire alle spese della vigilanza. Con la L.R.30/99 è stata istituita la Tassa di concessione regionale, fissata - per ora - in 125.000 lire annue (prima i cacciatori pagavano molto meno per i costi della gestione), tassa che avrebbe avuto anche lo scopo - uso anch'io il condizionale perché anche questo è rimasto inattuato - di costituire un fondo per il risarcimento dei danni (Fonte: B.U.R.).

"Interferenze" dei cacciatori? Addirittura "boicottaggio"? E' un termine usuale a chi ha dimestichezza con la politica, non al comparto caccia, abituato più a difendersi che ad attaccare!

"La fauna... ha scontato sulla propria pelle le conseguenze... della qualità della gestione faunistica".

Ho sottomano una relazione ufficiale dei responsabili tecnici regionali (altra fonte inattendibile?), comunicata anche al Consiglio regionale, circa la situazione e lo sviluppo della fauna selvatica della Regione, dopo il "famigerato" trentennio gestionale della Federcaccia. Ed è positiva. D'altronde la presenza consolidata dell'orso e della lince, l'esplosione del cervo, l'espansione del capriolo (tutti

fenomeni in continua crescita, senza restocking o immissioni o reintroduzioni) e lo stato del camoscio - nonostante certe preclusioni, certi interventi concorrenti e le ricorrenti epidemie - danno una secca smentita alle tue catastrofiche convinzioni.

E' stata stravolta la vecchia gestione. Andava, semmai, migliorata. L'Organo gestore andava integrato, vitalizzato, sempre mantenendo il sistema dell'autogestione (che avete sostanzialmente perso), così come suggerito dall'Assessore regionale alla caccia e all'agricoltura, Romano Venier, in una famosa Assemblea, a Udine. C'erano quasi tutti i Direttori di Riserva che, unanimemente e in accordo con tutte le associazioni venatorie, appoggiarono la sua proposta relativa a modifiche armoniche e progressive. Ma tant'è: i partiti avevano decretato la morte dell'Organo gestore e così fu. Ma non avevate i Comitati provinciali caccia, ove erano presenti agricoltori, produttori di selvaggina, riserve, cacciatori e ambientalisti, il pubblico e il privato insieme, con il supporto tecnico degli Osservatori faunistici? Con la legge regionale che conteneva già il calendario venatorio, non bastava qualificare e potenziare questi organismi? Ma evidentemente anche i Comitati davano fastidio! E allora, via! Come avrai potuto notare, i miei referenti sono soprattutto i Bollettini Ufficiali della tua Regione, e una serie di atti resi pubblici a vari livelli. Certo, poi parlo anche con i cacciatori, gli armieri, gli amministratori pubblici, i forestali. Si può litigare sulle opinioni, ma i fatti sono quelli che ti ho esposto. Mi dispiace: secondo me avete fatto tre passi indietro. Ce l'avete già, in casa, l'Alto Adige.



Tasse e tempi

Sono il Presidente del comitato regionale dell'Arci Caccia della Valle d'Aosta e un nostro associato è incappato in un controllo di un maresciallo della forestale noto in tutta la regione per il suo attaccamento al controllo dei cacciatori. Devo permettere che in Valle d'Aosta i controlli sulla caccia sono demandati al corpo forestale regionale (è stato regionalizzato da tanto tempo). Veniamo al fatto: un cacciatore ha versato la tassa di concessione governativa in anticipo, cioè un mese prima della scadenza (il 3/09/2002 invece del 3 ottobre 2002), non ha mai interrotto i pagamenti precedenti e ha copie di tutti i versamenti del rinnovo del porto d'armi per uso caccia. La guardia forestale in questione ha elevato un verbale al cacciatore citando l'art. 31 lett. "c" della legge 157 che recita sanzione amministrativa di... a chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa o regionale ecc. Inoltre ha proceduto a un "sequestro amministrativo" (è lecito?) dell'arma e al ritiro del tesserino regionale. Ma con la depenalizzazione la sanzione amministrativa prevede ancora il sequestro dell'arma? Il cacciatore incappato nella guardia forestale in questione ha, secondo me (e anche l'avvocato del servizio legale telefonico Arci Caccia), erroneamente pagato il verbale per rientrare in possesso dell'arma che era del figlio e voleva ancora andare a caccia. Ora, però, nelle condizioni del suddetto cacciatore ci sono tanti altri cacciatori in Valle d'Aosta perché, normalmente, paghiamo la tassa di concessione governativa con la tassa per il rilascio del tesserino regionale e quindi, per qualcuno, in anticipo di uno o due mesi rispetto alla scadenza della

Caro Monteleone, per quanto riguarda i tempi per i versamenti la regola è nota: questi vanno effettuati al momento della scadenza della licenza (meglio dopo che prima). Questo lo so per esperienza personale. Per quanto riguarda i particolari della vicenda da te esposta, ho girato la tua lettera all'avv. Mario Gorlani di Brescia, notissimo esperto del settore (030/37.54.212, e-mail gorlani.mario@tin.it). Chiamalo e avrai le risposte che cerchi.

TEMPO DI INTERNET

Il primo articolo di Marco Navarro, pubblicato nel numero di novembre della nostra Rivista sulle diverse reti Internet che parlano di caccia, ha suscitato un coro di consensi che, per evitare autocelebrazioni, evito di pubblicare. Ci sono state anche alcune voci discordanti (poche) alle quali intendo dare risalto. Ne ho scelte due che mi sembra più chiaramente rappresentino il malumore delle altre.

Sull'ultimo numero di Caccia+ ho letto con disappunto, da iscritto anche alla lista IL CACCIATORE, un'affermazione secondo cui la lista IL CACCIATORE "non avrebbe appartenenze apparenti". La frase in questione mi sembra piuttosto infelice perché dà a intendere che in effetti un'appartenenza c'è ma è occulta! La conseguenza è quella di ingenerare in chi legge il sospetto che iscrivendosi a quella lista si troverebbe intruppato in un gruppo di matrice poco chiara e che persegue fini non dichiarati. Pertanto non comprenderò più la rivista perché non mi piacciono gli atteggiamenti "contro". Saluti,

Mario Di Febo

Caro Mario, prima ti conoscevo. Ora, dopo questa lettera, ti conosco meglio. Non ti è piaciuta (o non hai capito) quella frase? Rileg-

prima tassa pagata per il rilascio del porto d'armi. Vorremmo cortesemente sapere se esiste qualche caso o qualche circolare che precisi meglio se siamo "trasgressori" pagando in anticipo quello che dobbiamo allo Stato oppure se siamo in regola.

Michele Monteleone
loc. Senin, 44 - 11020 Saint Christophe (AO) - Tel. 347-6110053

I versamenti della discordia

Spesso, il mancato pagamento del versamento annuale per il Porto di fucile per uso caccia genera nel malcapitato intestatario dubbi e perplessità che i funzionari di ps, talvolta, non sono in grado di dissipare. Pochi sanno, però, che trent'anni fa...

Il Porto di fucile per uso caccia, come è noto, è soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa che deve essere versata anche per ogni anno di vigenza del documento (sei anni dal rilascio). Taluni, però, esercitando l'attività venatoria in modo discontinuo pagano la tassa magari il primo anno, poi il secondo anno non la pagano, perché non intendono recarsi a caccia. È in questa circostanza che cominciano a sorgere i problemi: se la tassa non è pagata, si possono acquistare armi e munizioni? Si può trasportare l'arma al poligono? Il Porto d'armi, insomma, è valido a tutti gli effetti o è

in qualche misura "mutilato"? Se si ricominciano a versare le tasse annuali, che tipo di validità avranno? Cerchiamo di dare, sinteticamente, una risposta a queste domande.

Un decreto per tutte

La norma di riferimento è il dpr 641/72, pubblicato sul supplemento ordinario n° 3 alla Gazzetta Ufficiale n° 292 dell'11 novembre 1972, dal titolo "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative". Il documento, modificato e aggiornato nel tempo (soprattutto in relazione all'ammontare delle tasse...), è tuttora in vigore e detta regole molto precise in

merito alla validità dei versamenti e del Porto d'armi per uso caccia. Il titolo II del dpr, innanzi tutto, prevede espressamente che sia dovuta una tassa per la concessione del Porto di fucile per uso caccia e una, di pari importo, per il rinnovo annuale. La nota 1 all'articolo 5 del titolo II, in modo piuttosto sibillino, recita: "Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso". Da questo ricaviamo, innanzi tutto, che il periodo di dodici mesi di validità del primo versamento decorre non dalla data di effettivo pagamento del bollettino postale, bensì dalla data in cui ci viene rilasciato il libretto (necessariamente successiva, anche di un mese o due, perché le questure vogliono il bollettino pagato prima di istruire la pratica). Un altro punto importante è che, se non si "fa uso" dell'arma si può evitare di pagare la tassa. Cosa si intende, però, per "uso"? dal momento che la norma è riferita all'attività venatoria si potrebbe essere portati a pensare che il mancato pagamento precluda solo la possibilità di esercitare l'attività venatoria, mantenendo però la possibilità di acquistare armi e munizioni e trasportare le stesse. L'articolo 8 del citato dpr, però, porta a propendere per un'ipotesi differente, recitando: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento - BancoPosta

€ sul C/C n. 8003 **134,28**
di Euro
centoventiquattro, 28
importo in lettere

INTESTATO A:
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2
TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE

ESEGUITO DA:

TIPO DI VERSAMENTO

RIASCIÒ **138/225 05 11-09-02 #1**
10261 €#134,28*

ANNUALE **1VCY 0100 €#0,77***

INTEGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'UFF. POSTALE

AVVERTENZA:
In caso di errato versamento, l'istanza di rimborso dovrà essere presentata all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente (domicilio fiscale del richiedente)

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta

€ sul C/C n. 8003 **134,28**
di Euro
centoventiquattro, 28
importo in lettere

INTESTATO A:
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2
TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE

ESEGUITO DA:

TIPO DI VERSAMENTO

RIASCIÒ **138/225 05 11-09-02 #2**
10261 €#134,28*

ANNUALE **1VCY 0100 €#0,77***

INTEGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'UFF. POSTALE

AVVERTENZA:
In caso di errato versamento, l'istanza di rimborso dovrà essere presentata all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente (domicilio fiscale del richiedente)

Un bollettino di versamento della tassa annuale di concessione governativa per il Porto di fucile per uso caccia.



A sinistra: la vetrina della Shop in shop Beretta di un'armeria. Senza il pagamento della tassa, con il Porto di fucile per uso caccia non si può acquistare né trasportare alcun tipo di arma. Sotto: con il libretto viene consegnato anche questo foglio, che attesta il pagamento della prima tassa di concessione governativa, necessaria per il rilascio del Porto d'armi. In basso: la copertina del libretto di Porto di fucile per uso caccia. Diversamente dal Porto di fucile per Tiro a volo, gli intestatari di questa autorizzazione devono versare ogni anno una tassa di 134,28 euro.

quando queste non siano pagate". Questo ci fa capire che il Porto di fucile, in assenza del versamento, è un documento perfettamente valido, ma inefficace. Ne consegue che il mancato pagamento della tassa lascia l'intestatario nella stessa condizione di chi non ha mai richiesto un Porto d'armi.

E se pago?

Un altro aspetto "misterioso" concerne, invece, il momento in cui si desidera riprendere l'attività venatoria e, quindi, ci si reca nuovamente alla posta a effettuare il prescritto versamento. A quel punto, la data di validità del versamento non potrà più coincidere con quella di rilascio del libretto, ma i dodici mesi di validità inizieranno a decorrere dal giorno di pagamento della tassa. L'inizio della validità del versamento successivo, naturalmente, coinciderà con la fine della validità del precedente, fino alla scadenza del libretto. A quel punto, evidentemente, anche se sono trascorsi meno di dodici mesi dall'ultimo versamento, il documento sarà irrimediabilmente scaduto e il "residuo" di giorni di validità andrà perso. L'eventualità si verificherà, ovviamente, solo nel caso in cui si sia ommesso di rinnovare ciclicamente i versamenti prima della scadenza dei precedenti, senza soluzione di continuità: in quest'ultima eventualità, invece, visto che i dodici mesi di validità del primo versamento decorrono dalla data del rilascio del libretto, il versamento per il sesto anno di validità scadrà esattamente nello stesso giorno di scadenza del libretto. Un esempio pratico aiuterà a capire: poniamo il caso



che si sia ricevuto il libretto il giorno 25 novembre 2002: il versamento scadrà il 24 novembre 2003. Se, prima di tale data, ci si recherà in posta a effettuare un nuovo versamento, quest'ultimo avrà validità dal 25 novembre 2003 fino al 24 novembre 2004, e così via fino, alla scadenza del Porto d'armi, il 24 novembre 2008. Poniamo il caso, adesso, che il Porto d'armi sia stato emesso il 25 novembre 2002 e che non si effettuino più alcun versamento fino, poniamo, al 3 gennaio 2005. A quel punto, il versamento varrà dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006. Rinnovando il pagamento della tassa entro tale data, il nuovo versamento varrà dal 3 gennaio 2006 al 2 gennaio 2007. L'ultimo versamento varrà, invece, dal 3 gennaio 2008 al 24 novembre 2008, giorno di scadenza del libretto.

